

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

ERRATA CORRIGE

Considerato che, per mero errore materiale, l'art. 37, comma 4 del Codice di giustizia sportiva riporta all'ultimo capoverso la frase "di seconda istanza";

considerato che, per mero errore materiale, l'art. 46, comma 4 del Codice di giustizia sportiva non è stato coordinato con la novità introdotta dall'art. 36, comma 2 del Codice di giustizia sportiva, in base al quale il procedimento di seconda istanza innanzi alla Commissione disciplinare territoriale deve essere promosso entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo territoriale che si intende impugnare

Si pubblicano le seguenti correzioni:

l'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 37 del Codice di giustizia sportiva è sostituito dal seguente:

"Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito";

il comma 4 dell'art. 46 del Codice di giustizia sportiva è sostituito dal seguente:

"I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il **settimo** giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare".

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete